

Torino, 20 giugno 2012

Spett.

FAP – CREDITO

Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni  
dei Pensionati del settore creditizio finanziario e assicurativo

**a mezzo e-mail**

*Alla cortese attenzione del Presidente della FAP e delle Associazioni ad essa iscritte*

**Oggetto: La Riforma previdenziale Fornero – Monti e la questione degli “esodati”**

A seguito di richieste pervenute da più parti, con il presente parere vorrei illustrare la complessa normativa sulla questione dei cd. “esodati” a seguito della Riforma Fornero / Monti, in riferimento al settore dei Bancari.

**1. Il Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214**

Il suddetto Decreto Legge ha introdotto da un lato un differimento della data di accesso alla pensione, dall’altro una serie di deroghe per venire incontro ad alcune categorie, fra cui i cd. “esodati” ovvero coloro che rischiano concretamente di trovarsi senza lavoro e senza pensione.

Il Ministro Fornero così ha definito in Parlamento il 19 giugno la categoria: “*quella di lavoratori che meritano, pur con costi per la collettività, di essere salvaguardati dagli effetti del recente inasprimento dei requisiti per il pensionamento. E lo meritano in quanto, rimasti privi di lavoro, avrebbero avuto, in un arco temporale ridotto, accesso alla pensione secondo le regole previgenti*”.

Le norme che ci riguardano sono contenute all’art. 24 del Decreto Legge, e precisamente ai commi 14 e 14 che trascriviamo in calce.

Le deroghe sono indicate al comma 14.

La deroga che più di tutte ci interessa è quella contenuta nella lettera c), in tema di “Fondo di solidarietà”.

Così recita la lettera c) del comma 14:

*“c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;”*

Senonchè tali requisiti di legge non fanno sorgere automaticamente diritto alla pensione.

Infatti il diritto alla pensione è concesso non a tutti gli aventi diritto, ma soltanto nei limiti delle risorse economiche esistenti.

In un lontano passato, invece, il Governo Amato del 1992, pur differendo la maturazione delle pensioni di anzianità, introdusse una deroga generale per una serie di persone (che corrisponderebbero all' incirca all' attuale categoria degli esodati).

Nell' occasione, cioè, la legge individuò alcune fattispecie ritenute meritevoli, e tutti coloro che ne facevano parte beneficiarono della deroga e si videro riconoscere la pensione di anzianità.

Trascriviamo in nota quella antica norma (<sup>1</sup>).

Oggi i Sindacati (e soprattutto la CGIL tramite la Camusso) chiedono sostanzialmente l'introduzione di una norma analoga, di carattere generale e senza altre condizioni ( "*decreti e decretini*" ).

Invece oggi il Governo, pur riconoscendo l'esistenza di situazioni meritevoli di tutela sul piano sociale, e pur riconoscendo per legge tale diritto, tuttavia lo ha condizionato alla possibilità economica da parte dello Stato di sostenerne il costo.

A tal fine il successivo comma 15 così esplicitamente espone:

*"Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14."*

Il limite di spesa disponibile viene individuato in € 240 milioni.

---

<sup>1</sup>)

D.L. 19-9-1992 n. 384

*Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali. (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438).*

Art. 1

[...]

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al D.L. 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 ottobre 1992, n. 406, alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonché ai lavoratori privi della vista;

b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991;

c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorché la pensione spetti con decorrenza dal 1° ottobre 1992;

e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Per stabilire le “*modalità di attuazione*” del suddetto limite, il comma 15 fa espresso rinvio ad un Decreto Ministeriale, da emanarsi dal Ministro del Lavoro (Fornero) di concerto con il Ministro dell’Economia (Monti).

Il termine per l’emanazione del Decreto Ministeriale suddetto era stato stabilito dal comma 15 in mesi tre (ovvero entro il marzo 2012).

Senonchè tale termine è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2012.

Tale proroga è avvenuta in forza del Decreto Legge c.d. “*mille proroghe*”, ovvero dal D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito nella l. 24/2/2012 n. 14, all’art.6.

Tale art. 6, al comma 2 - ter, non si limitò a prorogare il termine per l’emanazione del Decreto Ministeriale, ma inserì nel Decreto Legge alcune modifiche sostanziali che riportiamo in nota <sup>(2)</sup>.

In particolare, per quanto attiene al Fondo di Solidarietà, il successivo comma 2 - quater dispose sotto il profilo sostanziale che la permanenza a carico del Fondo venisse prorogata da “*almeno 59 anni*”, ad “almeno 60 anni”.

## **2. La preparazione del Decreto Ministeriale**

Successivamente, verso la fine di maggio, venne diffuso il testo del Decreto Ministeriale predisposto dal Ministro Fornero, che individuava gli aventi diritto al pensionamento (in forza della deroga al differimento di legge) nel numero di 65.000 lavoratori, il cui costo presumibile per la spesa pubblica poteva stimarsi nei 240 mil di € stabiliti dal Decreto Legge 201/11 (art. 24 co. 15), poi lievitati a 245 mil di € in base al D.L. 216/2011 “*Milleproroghe*” (art. 6, comma 2 – septies, lett. b).

Il testo del Ministro Fornero suscitò vivaci polemiche, soprattutto per quanto riguardava l’individuazione del numero degli interessati.

Il testo venne poi inviato al Ministro Monti, che ricevette anche una relazione tecnica dall’INPS sul possibile numero degli interessati, individuati in 390.200 anziché 65.000 (di cui 17.710 a carico del Fondo di Solidarietà).

---

<sup>2)</sup>

*2-ter. Il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.*

*2-quater. All’articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età».*

Va precisato però che l'INPS nella sua relazione metteva in evidenza anche altre categorie, fra cui il gran numero di coloro che sono stati autorizzati al versamento dei contributi volontari (circa 133.000 persone).

Il Ministro dell'Economia Monti sottoscrisse il Decreto Ministeriale, con alcune modeste modifiche, ma emanò un comunicato ufficiale con cui precisava che il Governo era consapevole che il Decreto Ministeriale non tutelava la generalità dei soggetti coinvolti in questo dramma sociale.

Il Decreto Ministeriale Fornero / Monti non è ancora - per quanto consta - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi non è ancora ufficialmente in vigore.

In proposito va però tenuto conto che il termine di legge è fissato al 30 giugno.

### **3. L'analisi del Decreto Ministeriale**

Il suddetto Decreto Ministeriale presenta numerosi e complicati problemi interpretativi.

In pratica il Decreto Ministeriale ribadisce che il solo possesso dei requisiti richiesti dalla legge non è più sufficiente, poiché occorre confrontarsi con un doppio limite:

- a. il limite numerico dei 65.000 soggetti;
- b. il limite economico dei 245 mil di €

Oltre tali limiti le domande di pensionamento non saranno più prese in esame.

Per il settore dei Bancari la norma che ci interessa è contenuta nella lettera c).

Tale lettera, per la verità, presenta due differenti versioni, se confrontiamo il testo del Decreto legge con quello del Decreto Ministeriale:

<b><u>Il Decreto Legge 6/12/2011 n. 201</u></b>	<b><u>Decreto Ministeriale Fornero - Monti</u></b>
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;	lavoratori di cui alla lettera c) del citato comma 14: titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età;

Tale modifica suscita serie perplessità se si considera che il Decreto Ministeriale aveva solo il compito di stabilire le "modalità di attuazione" della legge, e non certo quello di modificarla.

Si pone quindi il problema di stabilire in quali casi i lavoratori pur in possesso dei requisiti di cui alla lett c), potranno altresì considerarsi tra i "privilegiati" che potranno vedersi riconoscere il loro vero e proprio diritto, quasi si fosse in presenza di una triste e sinistra lotteria.

La legge infatti non stabilisce alcun criterio di priorità o prelazione fra soggetti con gli stessi requisiti, se non quello <sup>(3)</sup> “della data di cessazione del rapporto di lavoro”.

Tale criterio è chiaramente inapplicabile nel caso di accesso al Fondo di Solidarietà, poiché in questi casi il criterio significativo non è la data di cessazione del rapporto di lavoro, ma quello ben diverso della cessazione della permanenza al Fondo di Solidarietà, sia pure con la proroga fino all'età di 62 anni.

E' quindi ragionevole invece interpretare tale espressione “*data di cessazione del rapporto di lavoro*”, come data in cui termina la permanenza nel Fondo di solidarietà.

Né si potrà pensare che l' INPS potrebbe “congelare” una serie di domande di pensione, per mantenere dei posti di *riserva* ad altre eventuali domande successive.

La novità di questo problema giuridico consiste nel fatto che normalmente la legge individua i requisiti per la maturazione del diritto (magari anche in termini restrittivi o ingiusti, ma non è questo il punto), e a quel punto chi possiede questi requisiti (ovvero gli “elementi costitutivi della fattispecie”) avrà sicuramente diritto a quanto previsto.

Invece qui, con una tecnica legislativa che non pare avere precedenti, non è più sufficiente avere i requisiti stabiliti dalla legge, ma occorre ulteriormente sperare di essere tra i “fortunati” che rientrano nel “*plafond*” stanziato.

Si pone quindi anche un serio problema di costituzionalità, poiché l' art. 38 della Cost. garantisce la pensione a “*tutti i cittadini*” e non solo ad alcuni.

Si potrebbe obiettare che qui non è in questione un diritto al pensionamento, ma solo la possibilità di un suo anticipo in via di deroga eccezionale.

Resta però certamente un problema di costituzionalità sotto il profilo del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, poiché non tutte le persone nelle stesse condizioni avrebbero gli stessi diritti, ed inoltre il criterio adottato (la cessazione del rapporto) è privo di ragionevolezza nel caso del Fondo di Solidarietà.

Ci si chiede cosa avverrà se una sede INPS sarà più lenta delle altre ad istruire la domanda di pensione.

Si dovrà forse revocare la pensione già concessa ad un lavoratore poiché nel frattempo è sopravvenuta la domanda di qualche altro la cui “*data di cessazione del rapporto di lavoro*” era maturata in precedenza ?

Chi dei due dovrà perdere la sua pensione, quando sulla carta entrambi avrebbero i requisiti di legge ?

---

<sup>3)</sup>  
*Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.*

#### 4. Il diritto al pensionamento per coloro che sono (o saranno) collocati nel Fondo di Solidarietà

In base alla lett. c) avranno diritto al pensionamento con i vecchi criteri e le vecchie decorrenze, coloro che:

- 1) sono già attualmente titolari dell'assegno straordinario;
- 2) che saranno in futuro (dopo il 4 dicembre 2011) titolari dell'assegno straordinario purchè l'assegno "risulti autorizzato dall'INPS".

Naturalmente tale diritto vale solo nei limiti dei 65.000 soggetti ammessi, e quindi è un diritto condizionato alla disponibilità della posizione presso l'INPS.

Qui si apre un altro enorme problema, ovvero quello delle implicazioni dell'autorizzazione dell'INPS per l'accesso al Fondo di Solidarietà.

Va premesso che, come noto, l'assegno straordinario è finalizzato direttamente alla pensione (alla quale, tra l'altro, è commisurato).

Questo lo differenzia ad esempio dall'indennità di mobilità per il settore dell'Industria, dove magari un trentenne licenziato può usufruire della mobilità in attesa della ricerca di altre occupazioni.

Tenuto conto dello stretto nesso intercorrente fra l'assegno straordinario e la pensione, si è ritenuto che l'uno implichi l'altra, ovvero che in pratica non si può essere ammessi all'assegno straordinario se non si è certi poi di conseguire la pensione.

Sul punto l'INPS è intervenuto con il **Messaggio n. 7223 del 27 aprile 2012**, proprio a seguito del Decreto Legge Fornero / Monti.

Nel suddetto Messaggio l'INPS muove dalla premessa secondo cui "*il diritto all'assegno straordinario è, infatti, subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria*".

Ciò premesso, l'INPS ha precisato ufficialmente che le sedi "*non possono definire le richieste di liquidazione dell'assegno straordinario*".

Infatti mi sono state segnalate da più parti (ad esempio da Bartolozzi per la CR Firenze) delle lettere dell'INPS che rifiutano di prendere posizione sulla domanda di assegno del lavoratore.

Nello stesso messaggio l'INPS "*fa riserva di successive istruzioni*" dopo l'emanazione del Decreto Ministeriale.

Al momento non vi sono nuove istruzioni dell'INPS, ma d'altra parte neppure è ancora in vigore il Decreto Ministeriale.

Senonché in questo modo si finisce nella situazione del cane che si morde la coda, poiché il diritto alla pensione “in deroga” presuppone l’ammissione dell’assegno, ma a sua volta il diritto all’assegno presuppone la possibilità di maturare il successivo diritto alla pensione.

L’unica interpretazione ragionevole sarebbe quella secondo cui coloro che in base ai requisiti maturati avrebbero diritto all’accesso al Fondo di Solidarietà devono quantomeno essere automaticamente ammessi dall’INPS dal Fondo, e tutt’al più il problema si porrà successivamente, ovvero al momento del pensionamento, se fosse superato il limite dei 17.710 aventi diritto alla pensione.

Si dovrà tener conto altresì dell’innalzamento dell’età di permanenza nel Fondo fino a 62 anni di età (art. 2 lett. c) del D.M.).

Il Ministro Fornero, nel suo intervento in Parlamento del 19 giugno, ha precisato (pag. 6) con riferimento alla “*nuova platea di lavoratori da salvaguardare*”, che “*potrebbero rientrare nello status di salvaguardato coloro che maturano i requisiti per la pensione entro la fine del periodo di mobilità*”, aggiungendo poi che si sono individuati con l’ INPS “*1.600 lavoratori del settore finanziario, aventi diritto ad accedere a fondi di solidarietà, che, per il necessario allineamento delle condizioni di salvaguardia tra settore industriale/servizi e settore finanziario e mantenendo il vincolo dei 62 anni, sono riferibili ad accordi stipulati tra il 4 e il 31 dicembre 2011*”

#### **5. I lavoratori incentivati entro il 31/12/11 senza passaggio per il Fondo di Solidarietà**

Vengo ad un altro punto: l’ipotesi in cui, al di fuori dell’accesso al Fondo di Solidarietà, i lavoratori si siano dimessi entro il 31/12/2011 “*in ragione di accordi individuale*” (lett. g), oppure “*in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative*” (lett. h).

Questi lavoratori, di cui alle lettere g) e h) debbono seguire una particolare procedura, prevista dal Decreto Ministeriale.

Questa procedura è stabilita nell’art. 4 (commi 5, 6 e 7) e nell’art.5 del Decreto Ministeriale, attraverso delle apposite Commissioni presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.

#### **6. Le Commissioni presso le Direzioni Territoriali del Lavoro**

Le Commissioni presso le Direzioni Territoriali del Lavoro non sono competenti per tutte le ipotesi di “*pensionamento in deroga alla proroga di legge*” ma solo per alcune di esse, ovvero le lettere e), f), g) e h).

Tali ipotesi riguardano principalmente i lavoratori che hanno risolto il loro rapporto di lavoro entro il 31/12/11, in forza di **accordi individuali (lett. g)**, o di **accordi collettivi di incentivo all’esodo (lett. h)**.

In questi casi la Istanza alle Commissioni andrà presentata **entro gg. 120** dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.

Non rientrano invece in queste ipotesi di obbligo di istanza alle Commissioni le situazioni relative al Fondo di Solidarietà (di cui alla lett. c).

La normativa sugli incentivati prevede sul punto che:

1. è necessaria un'istanza apposita presso la Direzione Territoriale del Lavoro, e rivolta alla specifica Commissione;
2. il termine di decadenza della suddetta istanza è di 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta);
3. le decisioni della Commissione di accoglimento vengono *“comunicare con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica”* (art. 5 comma. 1);
4. avverso le decisioni di rigetto delle Commissioni è possibile *“presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro”*.

Questa normativa sull'istanza alla apposita Commissione fa sorgere numerosi e difficili problemi, che possiamo così al momento enunciare.

1. Le Commissioni non possono concedere direttamente la pensione, ma si limitano ad accertare la sussistenza dei requisiti (ovvero la risoluzione del rapporto al 31/12/2011 con modalità sopra indicate);
2. la pensione andrà poi riconosciuta solo dall'INPS, che dovrà tener conto dei limiti (numerici e di spesa) di cui al Decreto Ministeriale;
3. le Commissioni non sono competenti per le altre ipotesi di deroga alla nuova normativa sul differimento della data della pensione: ad esempio non sono competenti per i lavoratori che transitano per il Fondo di Solidarietà, come già osservato, poiché tale ipotesi è menzionata dalla lett. c) e non dalle lettere g) e h);
4. non è chiaro a chi ci si possa rivolgere nell'ipotesi di rigetto dell'istanza: il Decreto Ministeriale non ne parla ma è di ritenere che sia il Giudice del Lavoro, anziché il TAR;
5. non è chiaro che cosa avvenga nel caso di rigetto illegittimo dell'istanza, poiché in caso di impugnativa giudiziale il lavoratore si potrebbe trovare comunque in ritardo presso l'INPS, che magari ha già esaurito il *“plafond”* delle risorse disponibili.

### **7. La possibile revoca delle dimissioni**

Un ultimo problema si potrà porre presto, ovvero quello della possibilità per il lavoratore di rientrare in Banca, se non potesse conseguire il diritto all'assegno straordinario o alla pensione.

Si discute, ovvero, se in questo caso il lavoratore possa chiedere un “annullamento” o comunque la caducazione giuridica delle sue dimissioni (o della risoluzione consensuale del rapporto),



qualora non sia stato pattuito nulla fra le due parti per l' ipotesi di impossibilità di accesso alla pensione o al Fondo di Solidarietà.

Se le parti (lavoratore e Banca) avessero previsto per iscritto tale eventualità, allora è chiaro che i loro rapporti sarebbero regolati dagli accordi sottoscritti.

Esaminiamo però l' ipotesi normale in cui le parti hanno agito da un lato dando come scontato un certo quadro normativo in tema di accesso alla pensione e al Fondo di Solidarietà, e dall' altro senza menzionarlo esplicitamente nelle loro dichiarazioni.

In tal caso, se si verificasse un mutamento di questo quadro normativo, si porrebbe un serio problema giuridico di validità delle dimissioni (o della risoluzione consensuale del rapporto).

Il problema è ben noto ai giuristi da tempo assai risalente, e addirittura dalla fine dell'800, quando lo studioso tedesco Windscheid nel 1892 formulò la teoria giuridica della “*presupposizione*” (in tedesco “*voraussetzung*”).

Nonostante molti dubbi e divergenze, questa teoria giuridica è ormai accolta dalla Cassazione, e può essere così definita:

*“il verificarsi di una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) la quale possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso – pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali – come presupposto condizionante il negozio”.*

Per fare un esempio pratico, secondo questa teoria, se Tizio acquista un terreno edificabile da Caio, pagandolo un prezzo assai elevato, e successivamente viene modificato il piano regolatore ed il suddetto terreno diventa agricolo perdendo quasi tutto il suo valore, allora Tizio potrebbe far valere il fatto che i due contraenti hanno negoziato sul presupposto (comune ad entrambi) secondo cui il terreno era edificabile.

Anche se le due parti non avevano esplicitamente previsto tale eventualità, secondo la teoria della presupposizione, Tizio potrebbe chiedere lo scioglimento del contratto di compravendita del terreno.

Venendo al nostro caso, è evidente che nel corso delle procedure di riduzione di personale (con collocazione dei lavoratori in esubero dapprima a carico del Fondo di Solidarietà e poi in pensione) le Banche e i sindacati, e poi anche i singoli lavoratori, hanno agito sul presupposto comune che i lavoratori che accettavano di risolvere il loro rapporto di lavoro avrebbero usufruito dapprima dell'assegno straordinario e poi della pensione.

Tale situazione di fatto e di diritto era certamente data come scontata da entrambe le parti, ed anzi era spesso perfino menzionata negli atti della procedura di riduzione di personale.

È evidente che alla luce di ciò, di fronte ad un completo stravolgimento del quadro normativo in tema di accesso all'assegno straordinario ed alla pensione, potrebbe porsi seriamente il problema dell'annullamento delle dimissioni (o della risoluzione consensuale del rapporto).

Sul punto si debbono fornire ancora due precisazioni.

In un passato lontano (circa 20 anni fa) il problema venne già posto in giudizio in occasione del primo blocco delle pensioni di anzianità operato nel settembre 1992 dall'allora Governo Amato (Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384)

In quell'occasione vi furono lavoratori dimissionari dalla Fiat che impugnarono le loro dimissioni alla luce del fatto che non potevano più accedere alla pensione di anzianità.

La domanda venne respinta dalla sentenza 23/6/1995 della Pretura di Torino (Cengarle /Fiat Auto).

La sentenza suddetta, pur ammettendo la sussistenza giuridica del principio della presupposizione, tuttavia nel caso concreto della Fiat non ravvisò la prova che il lavoratore e l'azienda avessero risolto il rapporto di lavoro proprio a causa del conseguimento della pensione di anzianità, e non per altri motivi.

Questa conclusione, nel caso della Fiat, era rafforzata dal fatto che l'indennità di mobilità non è affatto finalizzata alla pensione, potendo essere conseguita – come abbiamo visto - anche da lavoratori trentenni in cerca di nuova occupazione.

Al contrario, venendo al caso delle Banche, la collocazione nel Fondo di Solidarietà è proprio finalizzata alla pensione, e quindi la situazione giuridica si presenta ben diversa.

La seconda precisazione consiste nella doverosa menzione della lontana sentenza di Cassazione 23/1/1992 n. 728, con la quale venne escluso che la presupposizione potesse applicarsi alle dimissioni, in quanto atto unilaterale, e non contratto bilaterale.

Si tratta di orientamento lontano e non condivisibile, ed in ogni caso va tenuto conto del fatto che nell'ipotesi di lavoratori bancari in esubero, a monte delle dimissioni dei lavoratori, vi sono sempre degli accordi sindacali o delle “offerte al pubblico” da parte delle Banche.

Questi sono alcuni dei problemi (e nemmeno tutti) che si pongono dopo l'esame del Decreto Fornero-Monti.

Sicuramente la complessa situazione è in fase di sviluppo ed occorrerà seguirne l'evoluzione.

### **8. Le indicazioni operative**

I Sindacati hanno consigliato di aspettare a firmare gli accordi individuali di risoluzione del rapporto di lavoro (v. Comunicato delle OO.SS. dell' Unicredito del 24 maggio).

Al momento si possono dare alle Associazioni le seguenti indicazioni operative:

1. controllare la pubblicazione del Decreto Ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale;
2. controllare l'emanazione di nuovi messaggi o circolari da parte dell'INPS;

3. sollecitare l'INPS a riprendere in esame tutte le domande oggi sospese di accesso al Fondo di Solidarietà, impugnando giudizialmente l'eventuale diniego o silenzio o sospensione della risposta;
4. per coloro che non sono interessati al Fondo di Solidarietà e si sono dimessi entro il 31/12/2011, presentare subito (e comunque entro i 120 giorni dall' entrata in vigore del Decreto Ministeriale) l'istanza alla apposita Commissione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
5. Condividere le informazioni in nostro possesso, in modo da poter dare indicazioni comuni.

Da parte mia resto aperto ai contributi di tutti, in una materia tanto difficile e incerta.  
Vi terrò informati sugli sviluppi, e resto a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Avv. Michele IACOVIELLO

**Allego alla presente:**

1. **Testo dei commi 14 e 15 dell' art. 24 del Decreto Legge, nel testo ad oggi vigente.**
2. **Testo del Decreto Ministeriale Fornero Monti;**
3. **Testo del Messaggio INPS n. 7223 del 27 aprile 2012.**

**Testo dei commi 14 e 15 dell' art. 24 del Decreto Legge, nel testo ad oggi vigente.**

*14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:*

*a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;*

*b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;*

*c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;*

*d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;*

*e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;*

*e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.*

*15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto*

*monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.*



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO

l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 6, comma 2-*quater*, primo periodo e comma 2-*septies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che stabilisce che le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo si applicano, tra l'altro, nei limiti delle risorse stabilite dal comma 15, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

- a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- e) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in torso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- e-bis) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.

151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 24, comma 15, primo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 6, comma *2-ter* e comma *2-septies*, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione del comma 14 del sopra indicato articolo 24, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 nel limite delle risorse individuate dal successivo comma 15;

VISTO l'articolo 24, comma 15, secondo e terzo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201 del 2011, che disciplina attività di monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico fissato dal primo periodo del medesimo comma 15, non saranno prese in considerazione ulteriori domande;

VISTO l'articolo 24, comma 15, quarto e quinto periodo, del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede il computo, nell'ambito del complessivo limite numerico, dei lavoratori che intendono usufruire congiuntamente del beneficio di cui al precedente comma 14 e del beneficio relativo al regime delle decorrenze di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l'applicazione, per i soggetti di cui ai medesimi commi 14 e 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, delle disposizioni in materia di adeguamenti all'incremento della speranza di vita di cui al comma 12, dell'articolo 24, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTO l'articolo 6, comma *2-ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che include tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio previsto

dall'articolo 24, comma 14, del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24 anche:

i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,

a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle attuali Direzioni territoriali del lavoro di cui all'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, o ad altri soggetti equipollenti indicati nel decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTO l'articolo *6bis* del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012;

RITENUTO di dover definire anche per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione il periodo temporale entro cui i lavoratori interessati maturino il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, estendendo quindi a tali soggetti il termine previsto dall'articolo 6, comma *2ter*, del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011;

RITENUTO altresì di fissare al compimento di 62 anni la permanenza a carico dei fondi di solidarietà per i lavoratori di cui alla lettera c) sopra riportata, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;

TENUTO CONTO dell'elaborazione effettuata dall'INPS sulla base dei relativi elementi amministrativi, trasposta nella tabella riportata nel presente decreto, che ha consentito di verificare la congruità del contingente numerico



programmato con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna categoria di soggetti beneficiari e, conseguentemente, la congruità delle risorse complessivamente predeterminate all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011;

**CONSIDERATO** che il numero complessivo di tutti i soggetti di cui alle disposizioni sopra riportate aventi i requisiti per accedere al beneficio rientra nel contingente numerico complessivo di 65.000 unità e che le risorse finanziarie complessivamente occorrenti sono pari alle risorse predeterminate all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individuando, alla tabella di cui al successivo articolo 6, la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 e ai sensi dello stesso comma 15, nel limite delle risorse complessivamente previste dal medesimo comma 15.

### **Art. 2**

1. I lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa accedono ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, alle seguenti condizioni:

a) lavoratori di cui alla lettera a) del citato comma 14: cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) lavoratori di cui alla lettera b) del citato comma 14: cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011;

c) lavoratori di cui alla lettera c) del citato comma 14: titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età;

d) lavoratori di cui alla lettera d) del citato comma 14: perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e

devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) lavoratori di cui alla lettera e) del citato comma 14: esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;

f) lavoratori di cui alla lettera *e-bis*) del citato comma 14: congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell' articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243;

g) lavoratori di cui all'articolo 6, comma *2-ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuati sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e *412-ter* del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

h) lavoratori di cui all'articolo 6, comma *2-ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

2. I lavoratori di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 4.

3. I soggetti di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

#### Art. 3

1. I lavoratori di cui alla lettera c) delle premesse, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai fondi di solidarietà, restano a carico dei predetti fondi fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.

#### Art. 4

1. I soggetti di cui alle lettere e) ed f), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

2. Per i soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma I del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.

3. Per i soggetti di cui alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.

4. I soggetti di cui alle lettere g) e h), del comma I dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:

a) nel caso in cui si tratta di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e *412-ter* del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

b) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, sono istituite specifiche Commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.

7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto.

8. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 6 non sono previsti oneri a carico della Pubblica amministrazione.

#### Art. 5

1\_ Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto l'interessato può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

#### Art. 6

1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui al comma 14 e ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è determinato in 65.000 unità, ripartite come segue:

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
Mobilità [articolo 2, comma 1, lett. a), del presente decreto]	25.590
Mobilità lunga [articolo 2, comma 1, lett. b), del presente decreto]	3.460
Fondi di solidarietà [articolo 2, comma 1, lett. c), del presente decreto]	17.710
Prosecutori volontari [articolo 2, comma 1, lett. d), del presente decreto] con decorrenza entro il 2013	10.250
Lavoratori esonerati [articolo 2, comma 1, lett. e), del presente decreto]	950
Genitori di disabili [articolo 2, comma 1, lett. f), del presente decreto]	150
, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 [articolo 2, comma 1, lett. g) ed h), del presente decreto]	6.890
<b>TOTALE</b>	<b>65.000</b>

#### **Art. 7**

1. I lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del bend-160 delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono computati nel contingente di cui all'articolo 6 del presente decreto.

#### **Art. 8**

1. Il numero complessivo dei lavoratori indicato all'articolo 6, aventi titolo ai benefici di cui al presente decreto, comporta un fabbisogno finanziario complessivo nel limite individuato dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e, pertanto, con riferimento all'inclusione tra i beneficiari dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2012, n. 14, non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-his, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

# INPS

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 27-04-2012

Messaggio n. 7223

*OGGETTO: Assegni straordinari di sostegno al reddito a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. Nuovi requisiti pensionistici di cui all'articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni.*

La legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, Supplemento Ordinario n. 276), di conversione - con modificazioni - del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha previsto nuove disposizioni in materia di requisiti pensionistici (articolo 24).

La legge n. 14 del 24 febbraio 2012 (GU n. 48 del 27 febbraio 2012, SO n. 36) che ha convertito - con modificazioni - il decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e il differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative, ha apportato alcune variazioni alle disposizioni sopra richiamate.

I regolamenti dei Fondi di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 non individuano, come è noto, requisiti specifici per l'accesso all'assegno straordinario. Il diritto all'assegno straordinario è, infatti, subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria.

La Sede competente, al momento di presentazione della domanda, verifica l'esistenza dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento con riferimento alla normativa vigente.

Si evidenzia che la liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di uscita del lavoratore dal Fondo di sostegno.

Relativamente ai riflessi delle predette modifiche normative sugli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà di settore, si fa presente quanto segue.

## **1. Domande di assegno straordinario finalizzate al perfezionamento dei nuovi requisiti pensionistici in vigore dal 1° gennaio 2012**

Le domande possono essere definite dalle Sedi territorialmente competenti in funzione della nuova disciplina per il pensionamento dettata dalla legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni.

Al riguardo si rimanda al contenuto della circolare n. 35 del 14 marzo 2012.

## **2. Domande di assegno straordinario ai sensi della deroga prevista dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011**

In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del citato decreto continuano ad applicarsi - nei limiti stabiliti - ad alcune categorie di lavoratori (articolo 24, comma 14).

In particolare, continuano ad applicarsi - tra gli altri - ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto, da accordi collettivi stipulati entro la medesima data, il

diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

In tale secondo caso, gli interessati restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 6, comma 2-quater, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012).

Ai sensi del successivo comma 15, è previsto il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14.

Il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui alla lettera c)

del comma 14, i quali intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, verrà effettuato - come prevede la legge - con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2012 (articolo 6, comma 2-ter, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012), verrà determinato il limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14.

In attesa dell'emanazione del predetto decreto ministeriale che, oltre a stabilire il numero dei beneficiari della deroga di cui al citato comma 14, indicherà le modalità attuative relative all'attività di monitoraggio affidata all'Istituto, le Sedi territorialmente competenti non possono definire le richieste di liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzate al raggiungimento del trattamento pensionistico con i requisiti previgenti.

Al riguardo, la scrivente Direzione centrale fa riserva di successive istruzioni.

Il Direttore Generale  
Nori